



Queste le regole comunitarie

I regolamenti europei sulle «quote latte» e la loro applicazione nazionale prevedono la possibilità che esse possano essere cedute, in vendita o in affitto. Ciò consente ai produttori che rischiano di incappare nelle multe per sovrapproduzione di aumentare la propria quota e quindi di sfuggire alle sanzioni monetarie previste dai regolamenti comunitari. Ma permette anche a quelli che non riescono a raggiungere in un'annata la produzione prevista dalla propria quota di non vedersela definitivamente sottratta, in tutto o in parte, e assegnata al «monte quote nazionale», il quale viene poi ripartito tra gli allevatori che ne fanno richiesta. Sono possibili passaggi di «quote con terra e vacche», sotto forma di vendita e di affitto, e passaggi di «sole quote». Mentre nel caso dell'acquisto e dell'affitto della quota «con terra» non è imposta alcuna data entro la quale stipulare il contratto e non c'è l'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione ad alcun ente pubblico, nel secondo caso, non previsto del resto dall'originaria normativa comunitaria, le norme sono molto restrittive. Secondo le norme previste in Italia: a) il contratto deve essere stipulato tra allevatori della stessa regione, con l'esclusione di quei possibili acquirenti o affittuari di zone classificate come «montane»; b) entrambe le aziende si debbono trovare nella medesima categoria di territorio (zone di pianura, svantaggiate ecc.); c) l'acquirente o l'affittuario non deve superare una produzione annua non superiore alle 30 tonnellate per ettaro utilizzato; d) il contratto deve avvenire tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno; e) i soci di un'eventuale cooperativa o associazione dei produttori a cui aderisce il venditore gode del diritto di prelazione; f) le quote debbono essere effettivamente utilizzate dall'acquirente o affittuario pena la loro perdita; g) in caso di affitto la durata del contratto non può essere inferiore ai dodici mesi; h) l'atto di cessione deve essere trasmesso all'Aima e alle Regioni per il controllo e la validazione.



Se le norme relative alla cessione di quote latte senza terra sono restrittive vi è un modo per eluderle? È quanto ha messo in evidenza la relazione del 16 gennaio della Commissione ministeriale quote latte, esaminando con l'aiuto della guardia di finanza le migliaia di contratti di cessione delle quote raccolte in tutta l'Italia. Lo stratagemma è semplice, anche se non lo sono le procedure giuridiche con cui si realizza la compravendita o l'affitto. Chi cede e chi acquisisce la quota fa apparire una cessione di «sola quota» come se fosse una cessione di «quota con terra e animali». Essi cioè «simulano» un passaggio di aziende e vacche da un allevatore

La Scheda

Tutti gli stratagemmi per eludere le leggi

a un altro che nella realtà non avviene. Il paradosso è che le procedure contrattuali applicate sono regolari, ma il loro effetto comporta un aggiramento e una violazione delle norme sulle quote latte. I contratti attraverso i quali si consuma la simulazione di un passaggio mai avvenuto di terra e di animali sono: «affitto», «comodato», «soccida», «compravendita di vacche». Si tratta di istituti

giuridici normalmente usati in agricoltura o nel caso di beni immobili. L'affitto è diffusissimo, ma lo è anche il comodato (che è una forma di godimento temporaneo di un bene altrui) e la soccida (che è una forma di associazione dalle origini antichissime tra allevatori di bestiame). Ora in che modo la commissione stabilisce che questo istituti nascondono operazioni truffaldine e pas-

saggi di animali, terreno e aziende mai avvenute, tali da rendere questi contratti «anormali»? A questo scopo sono stati elaborati alcuni indici che fanno scattare il «campanello d'allarme». Segnaliamo i più importanti. Il primo di questi indici è la «breve durata» del contratto; il secondo è l'approssimarsi della «chiusura» dell'annata lattiero-casearia, quando per le aziende può profilarsi il pericolo dell'eccedenza produttiva; il terzo è la «grande distanza» tra le aziende che stipulano il contratto che - in caso di affitto, soccida o comodato - renderebbe diseconomico il trasferimento di bestiame e attrezzature, se questo avvenisse davvero.